

(N. 1966)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 10 aprile 1957 (V. Stampato n. 2796)

presentato dal Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

e col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 10 APRILE 1957

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, concernente il ripristino delle agevolazioni temporanee straordinarie per la distillazione del vino.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, concernente il ripristino delle agevolazioni temporanee straordinarie per la distillazione del vino, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

Alle parole: dalla distillazione di vini genuini, *sono sostituite le parole:* dalla distillazione di vini denunciati come genuini;

alle parole: acescenti o alterati, tali riconosciuti, *sono sostituite le parole:* acescenti o alterati, e tali riconosciuti;

dopo le parole: nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, *sono aggiunte le parole:* ed estensivamente alla produzione posteriore al 30 aprile e fino al 31 agosto 1957;

in fine, è aggiunto il seguente comma:

L'Amministrazione finanziaria, d'intesa con gli uffici dei Ministeri dell'agricoltura e dell'industria, provvederà a garantire, con particolari controlli, la genuinità dei vini ammessi alla distillazione agevolata.

L'articolo 3 è soppresso.

ALLEGATO.

Decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 18 marzo 1957.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

VISTO il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino e alle disposizioni relative alla minuta vendita degli estratti ed essenze per la preparazione dei liquori, convertito in legge con la legge 16 giugno 1950, n. 331;

VISTA la legge 7 dicembre 1951, n. 1559, che disciplina la produzione ed il commercio delle acquaviti;

VISTO il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, concernente il ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee straordinarie per la distillazione del vino, convertito in legge con la legge 15 maggio 1952, n. 457;

VISTO il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione ed ai diritti erariali sugli alcoli, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3;

VISTO il decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, concernente proroga e modifica del regime fiscale sugli alcoli, convertito, con modificazioni, in legge con la legge 15 novembre 1955, n. 1037;

RITENUTA la straordinaria necessità e l'urgenza di ripristinare temporaneamente le agevolazioni temporanee straordinarie per lo spirito e l'acquavite di vino concesse con i decreti-legge 18 aprile 1950, n. 142 e 18 marzo 1952, n. 118;

SENTITO il Consiglio dei ministri;

SULLA proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il bilancio e con quello per il tesoro;

DECRETA

Art. 1.

Allo spirito ottenuto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 agosto 1957, dalla distillazione di vini genuini di qualsiasi gradazione anche se acescenti o alterati, tali riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, è accordato nella misura del 70 per cento un

abbuono di imposta depurata dell'abbuono di fabbricazione e della riduzione di imposta di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, ed all'articolo 9 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037.

L'abbuono è accordato a condizione che lo spirito sia depositato in magazzini fiduciari dai quali potrà essere estratto dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un quarto per ognuno dei quattro anni successivi.

Art. 2.

All'acquavite di vino che sarà prodotta dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 agosto 1957 e che abbia i requisiti previsti all'articolo 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, è accordato nella misura del 70 per cento un abbuono di imposta depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, e della riduzione di imposta di cui al citato articolo 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037.

L'abbuono è accordato a condizione che l'acquavite sia depositata in magazzini fiduciari di invecchiamento dai quali potrà essere estratta dopo il primo anno di giacenza in ragione di non oltre un quarto per ognuno dei quattro anni successivi.

Art. 3.

L'abbuono di cui ai precedenti articoli è accordato per un quantitativo massimo di complessivi due milioni di quintali di vino.

Qualora detto quantitativo fosse superato saranno proporzionalmente ridotte le partite di alcole e di acquavite su cui concedere l'abbuono stesso.

Art. 4.

In nessun caso, neppure con il pagamento dell'intera imposta, lo spirito di vino e l'acquavite oggetto del presente decreto possono essere estratti per il consumo in misura superiore al 25 per cento per anno.

Art. 5.

Alle acquaviti di vino e di vinacce prodotte ai sensi della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sottoposte a successive operazioni di ridistillazione, per affinamento, è concesso l'abbuono dell'imposta di fabbricazione sui cali, fino alla concorrenza dell'1,50 per cento per ogni operazione.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1957

GRONCHI

SEGNI, ANDREOTTI, ZOLI, MEDICI.

Visto, il Guardasigilli: MORO